



COMUNE DI RAGALNA

REGOLAMENTO

PER IL PAGAMENTO

DELLE SANZIONI

PECUNIARIE

EX ARTT. 31 E SEGUENTI

DPR 380/01

**Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28 ottobre
2016**

ART.1- INTERVENTI EDILIZI E RELATIVE SANZIONI SOGGETTI A RATEIZZAZIONI

1. La rateizzazione di sanzioni o oneri concessori viene attuata da varie norme e regolamentati, ricordiamo:
 - la L.R 71/78 per gli oneri concessori interventi edilizi ordinari [oggi L.R.16/16];
 - le L.47/85, 724/94, 326/03 per gli oneri concessori e oblazione interventi di condono edilizi;
 - la L. 164/2014 sanzioni pecuniarie con riferimento all'art.31 DPR 380/01;
 - Comune di Ragalna: Del C.C. n°25/2016 e Del. GM n°12/2015.
2. Col presente regolamento si vogliono introdurre possibilità di rateizzazione nei procedimenti di emissione e riscossione **delle sanzioni pecuniarie**, con riferimento agli art.31 e seguenti del DPR 380/01 [oggi aggiornati con la L.R. 16/16].
3. Gli interventi edilizi interessati, sono in particolare quelli realizzati senza titolo soggetti ad **accertamento di conformità [ex artt.36-37 DPR 380/01]** o **in difformità parziale [art.34 DPR 380/01]**.
4. Vengono escluse dal presente regolamento, le modalità di pagamento e rateizzazione degli oneri concessori relative alle medesime pratiche per le quali si procede alla rateizzazione della sanzione pecuniaria, in quanto già normate autonomamente.

ART. 2 - MODALITA' RATEIZZAZIONE

1. Nei casi di cui all'art.1, per sanzioni superiori a euro 10.000, sarà possibile su istanza della ditta rateizzare la somma :
 - nel 1° caso [> di 8.000,00 euro] pagamento iniziale pari al 40% e rateizzazioni mensili per 8 mesi compresa la rivalutazione monetaria + interessi;
 - nel 2° caso [> di 20.000 euro] pagamento iniziale pari al 30% e rateizzazioni mensili per 18 mesi compresa la rivalutazione monetaria + interessi;
2. Le sanzioni e gli oneri sono cumulabili in modo tale da raggiungere la soglia minima per la rateizzazione, come da deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 16 febbraio 2015.
3. L'importo rateizzato dovrà essere coperto da polizza fidejussoria che garantisca il valore residuo complessivo della sanzione per tutto i periodo delle rateizzazione e che contenga la rinuncia ai benefici della preventiva escussione del debitore principale. Polizza esigibile a semplice richiesta in 15 giorni;

4. Alla data di scadenza, eventuali ritardi comporteranno ulteriori addebiti per interessi legali.

ART.3 - MODALITA' E MANCATO PAGAMENTO

1. Il pagamento delle rate o il versamento in unica soluzione della sanzione, dovrà avvenire tramite bollettino postale intestato al Comune di Ragalna, sul c/c n° 15585953.
2. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento già concordato, si procederà all'escussione della polizza entro i 15 giorni, vedi art.2.

ART.4 - DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. L'intestatario della pratica edilizia, dopo l'emissione di apposita determina del FRS, dovrà presentare al responsabile del servizio abusivismo la domanda di rateizzazione delle sanzioni, contenente:
 - a) ricevuta del versamento dovuto a titolo di prima rata, secondo quanto previsto dall'art.2;
 - b) polizza fidejussoria a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri dovuti alle successive scadenze, maggiorato della rivalutazione monetaria ed interessi secondo le modalità di cui all'art.2;
2. L'Ufficio, ricevuta la polizza fidejussoria, provvede al completamento del procedimento istruttorio della pratica e poi al rilascio del provvedimento edilizio.

ART.5 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. Il servizio, una volta accertata l'avvenuta riscossione di tutte le somme dovute relative alle singole concessioni edilizie, potrà procedere al rilascio del certificato per lo svincolo della polizza fidejussoria, dandone comunicazione all'assicurazione che l'ha stipulata.
2. Il suddetto documento liberatorio costituisce altresì condizione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di agibilità/abitabilità.

ART.6 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento può essere applicato agli interventi edilizi realizzati senza titolo ma sanabili [accertamento di conformità anche parziale] secondo quanto previsto dall'ex art.31 e segg. [34-36-37] del Titolo IV del DPR 380/01 e s. m. ed i., "Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni", a cura del servizio competente.

2. Per quanto non esplicitamente indicato, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dal Regolamento edilizio e dalla normativa regionale e nazionale vigenti.
3. I crediti dovuti si annoteranno in un apposito registro per i successivi controlli sulla regolarità dei pagamenti, in modo tale da poter far ogni fine anno un consuntivo sull'incassato e sul dovuto.